



DISCIPLINARE DI GARA

PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO INDIVIDUALIZZATO PER STUDENTI DIVERSAMENTE ABILI, RESIDENTI SUL TERRITORIO E FREQUENTANTI LA SCUOLA SECONDARIA DI 2° GRADO PER GLI ANNI SCOLASTICI 2017/2018 (GENNAIO-GIUGNO) -2018/2019 E 2019/2020. CIG ZF01F7137D

Sommario

Articolo 1 - Oggetto e descrizione dell’appalto	3
Articolo 2 - Modifiche contrattuali, prestazioni straordinarie, condizioni particolari.....	3
Articolo 3 - Durata del contratto	3
Articolo 4 - Valore dell’appalto, importo a base di gara e finanziamento.....	3
Articolo 5 - Corrispettivo	4
Articolo 6 - Soggetti ammessi alla gara.....	4
Articolo 7 - Condizioni di partecipazione	5
Articolo 8 - Presa visione della documentazione di gara.....	5
Articolo 9 - Chiarimenti	5
Articolo 10 - Modalità di presentazione della documentazione.....	5
Articolo 11 - Comunicazioni.....	6
Articolo 12 - Cessione del contratto e subappalto	6
Articolo 13 - Ulteriori disposizioni.....	6
Articolo 14 - Cauzioni e garanzie richieste	7
Articolo 15 - Pagamento in favore dell’ANAC	8
Articolo 16 - Sopralluogo.....	8
Articolo 17 - Requisiti di idoneità professionale	8
Articolo 18 - Modalità di presentazione delle offerte.....	8
Articolo 20 - Contenuto della Busta “C - Offerta economica”	12
Articolo 21 - Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione	13
Articolo 22 - Criteri di aggiudicazione.....	13
Articolo 23 - Operazioni di gara	14
Articolo 24 - Motivi di esclusione dalla gara	14
Articolo 25 - Trattamento dei dati personali	16
Articolo 26 - Definizione delle controversie.....	16
Articolo 27 - Adempimenti necessari all'aggiudicazione ed alla stipulazione del contratto	16

Premesse

Il presente disciplinare di gara, allegato all'avviso esplorativo per manifestazione di interesse, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, contiene le norme integrative allo stesso relative alle modalità di partecipazione alla procedura di gara per l'affidamento DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO INDIVIDUALIZZATO PER DUE STUDENTI DIVERSAMENTE ABILI, RESIDENTI SUL TERRITORIO E FREQUENTANTI LA SCUOLA SECONDARIA DI 2° GRADO PER IL TRIENNIO DEGLI ANNI SCOLASTICI 2017/2018 (GENNAIO-GIUGNO) - 2018/2019 E 2019/2020, alle modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa e alla procedura di aggiudicazione nonché le altre ulteriori informazioni relative all'appalto.

L'affidamento dell'appalto in oggetto è stato disposto con determinazione a contrarre n. 676 del 08.11.2017 del Responsabile del Servizio Istruzione e Cultura del Comune di Tavagnacco.

La procedura di affidamento avverrà mediante procedura negoziata a mezzo Richiesta di Offerta (RDO) su piattaforma del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) gestito da Consip S.p.a., con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2 e 4 lett. c), del d.lgs. 18.04.2016 n. 50 e ss.mm.ii. (di seguito denominato Codice) poiché trattasi di appalto di importo inferiore a € 40.000,00.

Il progetto posto a base di gara consiste nella determinazione n. 676 del 08.11.2017 del Responsabile del Servizio Istruzione e Cultura del Comune di Tavagnacco.

L'appalto, sarà affidato **ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del Codice**, con **procedura negoziata fra almeno 5 operatori economici (ove esistenti)** che, avranno **manifestato l'interesse** a partecipare alla gara, **a seguito di apposito avviso esplorativo**.

L'appalto è individuato dai seguenti codici:

1. NUTS ITD42
2. CIG ZF01F7137D
3. CPV 60170000 -0 Noleggio di veicoli per trasporto passeggeri con autista

La documentazione di gara è composta dai seguenti documenti:

- a) avviso esplorativo per manifestazione di interesse e modello per manifestare interesse
- b) Disciplinare di gara e relativi allegati;
- c) Capitolato speciale descrittivo e prestazionale a (*di seguito denominato Capitolato*) e relativi allegati.

La Stazione appaltante è il Comune di Tavagnacco, P.zza Indipendenza n. 1 – 33010 Tavagnacco (UD) - tel. 0432.577311 – fax: 0432.577190; Posta Elettronica Certificata: tavagnacco@postemailcertificata.it, Sito internet: <http://www.comune.tavagnacco.ud.it>.

Il Responsabile Unico del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del Codice, è Spinelli dott. Alessandro, Responsabile dell'Area Affari Generali – Servizio Istruzione e Cultura - del Comune di Tavagnacco, tel. 0432/577371; e - mail: ufficio.cultura@comune.tavagnacco.ud.it; PEC: tavagnacco@postemailcertificata.it.

Articolo 1 - Oggetto e descrizione dell'appalto

1.1 L'appalto ha per oggetto il trasporto scolastico (tragitto da casa a scuola e viceversa), di due studenti residenti sul territorio del comune di Tavagnacco che frequentano le seguenti Scuole secondarie di secondo grado:

- Liceo Scientifico "Giovanni Marinelli" - Viale Leonardo da Vinci n. 4 - 33100 Udine;
- Istituto Tecnico "Antonio Zanon" - Piazzale Cavedalis n. 7 - 33100 Udine;

con veicolo attrezzato con pedane e ganci per il trasporto di due carrozzine elettriche per l'andata e con due veicoli attrezzati con i medesimi supporti per il trasporto di una carrozzina elettrica, per il trasporto separato dei due studenti al ritorno.

1.2 Il servizio dovrà essere espletato secondo le modalità, i tempi e nei luoghi indicati, nel Capitolato.

1.3 Non è possibile suddividere il presente appalto in lotti funzionali di cui all'art. 3, comma 1, lettera qq), del Codice o in lotti prestazionali di cui all'art. 3, comma 1, lettera ggggg) del Codice, per uniformità della prestazione resa.

1.4 Al fine della definizione delle condizioni di partecipazione alla gara d'appalto si precisa che l'appalto si compone delle seguenti prestazioni:

N. di riferimento CPV	Attività/servizi	Note comparative
CPV 60170000 -0	Noleggio di veicoli per trasporto passeggeri con autista	Attività principale

Articolo 2 - Modifiche contrattuali, prestazioni straordinarie, condizioni particolari

2.1 **Modifica del contratto durante il periodo di efficacia:** il contratto di appalto può essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, in tutti i casi previsti all'art. 106 del Codice.

2.2 La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di chiedere le seguenti prestazioni straordinarie:

Descrizione prestazioni	N. DI RIFERIMENTO DELLA CPV	Importo a base di gara non soggetto a ribasso	Oneri di sicurezza PER RISCHI DA INTERFERENZA non soggetti a ribasso
Noleggio di veicoli per trasporto passeggeri con autista	60170000 -0	N.D.	€ 0,00

Tali prestazioni straordinarie, come meglio descritte dall'art. 1 del Capitolato: qualora richieste, saranno remunerate separatamente.

Articolo 3 - Durata del contratto

3.1 **Durata dell'appalto:** lo svolgimento del servizio riguarda il periodo che copre il triennio relativo agli anni scolastici 2017/2018 (periodo gennaio-giugno 2018), 2018/2019, 2019/2020, esclusivamente per i giorni di lezione previsti dal calendario scolastico regionale (attualmente applicato 2017/2018 e stimato per gli anni scolastici successivi), con le eventuali modifiche apportate da ciascuna scuola nell'ambito dell'autonomia scolastica e nel rispetto delle indicazioni regionali.

Articolo 4 - Valore dell'appalto, importo a base di gara e finanziamento

4.1 Ai sensi dell'art. 35 del Codice, il valore complessivo presunto dell'appalto, comprensivo delle prestazioni straordinarie (art. 2.2 del presente disciplinare), nonché degli oneri di sicurezza per rischi da interferenza non soggetti a ribasso pari a € 0,00 (euro zero/00), di cui all'art. 26, comma 3 del d.lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., è stimato in **€ 38.952,03** come di seguito determinato:

Periodo	N. trasporti andata congiunti	N. trasporti andata singoli	N trasporti ritorno singoli studente 1	N trasporti ritorno singoli studente2	n. trasporti singoli (esame maturità)	Importo Iva esclusa
Periodo gennaio-giugno 2018	103	20	102	103		€ 11.728,23
Periodo settembre-dicembre 2018	73	14	73	73		€ 6.971,08

gennaio – agosto 2019 (esami maturità N.)	104	19	102	104	6	€ 10.011,41
settembre - dicembre 2019		86		73		€ 4.164,62
gennaio – agosto 2020 (esami maturità G.)		123		106	3	€ 6.076,68
Totale (IVA ESCLUSA)						€ 38.952,03

4.2 Gli importi di cui sopra sono stati calcolati sulla base delle seguenti necessità:

- trasporto congiunto dei due studenti nel viaggio di andata a scuola dal lunedì al venerdì;
- trasporto singolo di uno studente nel viaggio di andata a scuola il sabato per tutti gli anni scolastici sopra riportati;
- per il viaggio di ritorno, non essendo i tempi di trasporto congiunto dei due studenti compatibili con il piano terapeutico di uno dei due ragazzi, il trasporto dovrà essere sempre individualizzato;
- nell'anno scolastico 2019/20 il servizio sarà utilizzato da un solo studente.

Si precisa che gli importi sono indicativi, e non impegnativi per la Stazione Appaltante, l'effettiva consistenza del servizio sarà determinata dal reale andamento del servizio e/o alle eventuali richieste degli utenti.

4.3 Gli importi a base di gara soggetti a ribasso, sono:

- € 38,09 (oneri di sicurezza per rischi da interferenza e IVA esclusi), riferito al trasporto congiunto dei due studenti per l'andata;
- € 26,19 (oneri di sicurezza per rischi da interferenza e IVA esclusi), riferito al trasporto singolo di uno studente per l'andata o per il ritorno.

4.4 L'appalto è finanziato con fondi propri di bilancio.

Articolo 5 - Corrispettivo

5.1 **Corrispettivo:** Il corrispettivo dell'appalto è dato a "a misura", ai sensi dell'art. 3 comma 1 – lettera eeeee) del Codice.

5.2 Il prezzo contrattuale è fisso ed invariabile per il primo anno di aggiudicazione del servizio.

A decorrere dal secondo anno di servizio (gennaio 2019) il Comune di Tavagnacco applicherà la revisione dei prezzi ai sensi dell'art. 106 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

Il parametro di riferimento sarà costituito dall'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera comunità (NIC) così come determinato dall'ISTAT relativamente al mese di dicembre.

Per ciascun anno di riferimento, il prezzo revisionato rimane invariabile.

Il valore risultante dall'applicazione del presente articolo, viene troncato al secondo decimale.

Qualora i parametri di riferimento su indicati dovessero evidenziare un dato in diminuzione, l'Amministrazione comunale comunicherà alla Ditta affidataria la conseguente riduzione del corrispettivo, calcolato secondo gli stessi criteri previsti per gli aumenti e la stessa decorrenza.

5.3 Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato nel rispetto dei termini previsti dal d.lgs. 09.10.2002, n. 231, come modificato ed integrato dal d.lgs. 09.11.2012 n. 192. Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della l. 13.08.2010 n. 136 e ss.mm.ii..

Articolo 6 - Soggetti ammessi alla gara

6.1 Sono ammessi a partecipare alla gara gli operatori economici individuati dall'art. 45, comma 2, del Codice, e più in generale dall'art. 3, comma 1 lettera p) del Codice, in possesso dei requisiti prescritti dal successivo art. 17 tra i quali, in particolare, quelli costituiti da:

6.1.1. operatori economici di cui alle lettere a) (imprenditori individuali anche artigiani, e le società, anche cooperative), b) (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane), e c) (consorzi stabili), dell'art. 45, comma 2, del Codice;

6.1.2. operatori economici con idoneità plurisoggettiva di cui alle lettere d) (raggruppamenti temporanei di concorrenti), e) (consorzi ordinari di concorrenti), f) (le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete) e g) (gruppo europeo di interesse economico), dell'art. 45, comma 2, del Codice, oppure da operatori che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell'art. 48, comma 8, del Codice.

6.2 Per i soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lettera f), del Codice, trova applicazione l'art. 48 del Codice stesso in quanto compatibile.

6.3 Ai sensi dell'art. 45, comma 1, del Codice, sono ammessi alla gara gli operatori economici con sede in altri Stati membri dell'Unione Europea, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi. Sono altresì ammessi alla gara gli operatori economici di Paesi terzi firmatari degli accordi di cui all'art. 49 del Codice, alle condizioni di cui al presente disciplinare di gara.

Articolo 7 - Condizioni di partecipazione

- 7.1 Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano:
- a) le cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice;
 - b) le condizioni di cui all'art. 53 comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165 (pantouflage o revolving door).
- 7.2. Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list" di cui al decreto del Ministro delle finanze del 04.05.1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21.11.2001 devono essere in possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del D.M. 14.12.2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 03.05.2010, n. 78.
- 7.3 Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell'art. 48, comma 7, primo periodo, del Codice, è vietato partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete), ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese di rete.
- 7.4 Ai consorziati indicati per l'esecuzione da un consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) (consorzi tra società cooperative, consorzi tra imprese artigiane e consorzi stabili), ai sensi dell'art. 48, comma 7, secondo periodo, del Codice e alle imprese indicate per l'esecuzione dall'aggregazione di imprese di rete con organo comune e soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 45, comma 2, lett. f), del Codice è vietato partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima gara.

Articolo 8 - Presa visione della documentazione di gara

8.1 Ai sensi dell'art. 74, comma 1, i documenti di gara al fine della manifestazione d'interesse, sono disponibili in formato digitale, liberamente scaricabili sul profilo del committente Comune di Tavagnacco all'indirizzo Internet indicato al successo art. 9 del presente disciplinare. I testi definitivi della documentazione di gara, riportanti i termini di scadenza per presentare offerta e la data relativa alla prima seduta pubblica on – line, sono trasmessi unitamente alla RDO a mezzo MEPA.

Articolo 9 - Chiarimenti

- 9.1 È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante proposizione di quesiti scritti da inoltrare a mezzo MEPA almeno 3 giorni lavorativi prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte.
Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.
- 9.2 Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile, sempre che le stesse risultino pertinenti alla fase relativa alla gara di appalto, saranno fornite almeno un giorno prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.
- 9.3. Le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla presente procedura saranno fornite, nel rispetto dell'art. 74, comma 4, del Codice, mediante pubblicazione in forma anonima all'indirizzo Internet <http://www.comune.tavagnacco.ud.it/comune/amministrazione-trasparente/bandi-di-gara-e-contratti> e a mezzo MEPA.

Articolo 10 - Modalità di presentazione della documentazione

- 10.1 La domanda di partecipazione alla presente procedura di gara è redatta utilizzando il modello di cui all'allegato Modello 1 al presente disciplinare, secondo le prescrizioni ivi contenute.
- 10.2 Le dichiarazioni relative alle condizioni di partecipazione ed al possesso dell'idoneità professionale, sono rilasciate utilizzando il modello di Documento di Gara Unico Europeo (DGUE), di cui all'allegato Modello 2 al presente disciplinare.
- 10.3 La domanda di partecipazione e le restanti dichiarazioni sostitutive:
- a. devono essere sottoscritte digitalmente dal dichiarante (rappresentante legale dell'operatore economico o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente lo stesso);

- b. potranno essere sottoscritte digitalmente anche da procuratori dei legali rappresentati ed in tal caso va allegata copia informatica conforme all'originale della relativa procura;
 - c. devono essere rese e sottoscritte digitalmente dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese, ognuno per quanto di propria competenza. La documentazione da produrre, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia informatica autenticata o in copia informatica conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii. e art. 22 d.lgs. 82/2005 e ss.mm.ii..
- 10.4 In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.
 - 10.5 Tutta la documentazione da produrre dev'essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, dev'essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.
 - 10.6 I modelli di cui ai commi 1 e 2, nonché gli allegati all'offerta economica (allegati Modello 4 al presente disciplinare) di dichiarazione dell'impresa ausiliaria ai sensi dell'art. 89, del Codice (allegato Modello 5 al presente disciplinare), di dichiarazione dell'impresa ausiliaria per procedura concorsuale (allegato Modello 6 al presente disciplinare) sono messi a disposizione agli indirizzi Internet indicati nell'art. 9 del presente disciplinare e trasmessi a mezzo MEPA con RDO.
 - 10.7 Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni contenute nel d.lgs. 07.03.2005, n. 82 e ss.mm.ii. "Codice dell'amministrazione digitale" (di seguito anche CAD).

Articolo 11 - Comunicazioni

- 11.1. Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni previsti dal Codice saranno effettuati a mezzo MEPA.
- 11.2 Tutte le informazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice, tra il Comune di Tavagnacco e gli operatori economici s'intendono validamente ed efficacemente effettuate, ai sensi 76, comma 6, del Codice, qualora rese mediante MEPA. In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario s'intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.
- 11.3 Tutte le comunicazioni e le informazioni da parte del Comune di Tavagnacco verso gli operatori economici diverse dalle informazioni e comunicazioni di cui ai commi 1 e 2, del presente articolo, s'intendono validamente ed efficacemente effettuate, ai sensi dell'art. 2 comma 2, del Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 02.12.2016, con la pubblicazione della informazione agli indirizzi internet indicati nell'art. 9 del presente disciplinare.

Articolo 12 - Cessione del contratto e subappalto

- 12.1 In conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice il contratto non può essere ceduto a pena di nullità.
- 12.2 Per l'appalto in oggetto è ammesso il subappalto alle condizioni di cui all'art. 105 del Codice.

Articolo 13 - Ulteriori disposizioni

- 13.1 Si procederà all'aggiudicazione della gara anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente ai sensi dell'art. 97, comma 6, del Codice.
- 13.2 È facoltà della Stazione Appaltante di non procedere, ai sensi dell'art. 95 comma 12 del Codice, all'aggiudicazione per motivi di interesse pubblico o qualora non vi siano sufficienti disponibilità di bilancio, o nel caso in cui nessuna offerta risulti conveniente e/o idonea in relazione all'oggetto del contratto, e a quanto disposto dall'art. 97 commi 4, 5 e 6, del Codice, senza che i concorrenti o l'aggiudicatario possano vantare alcuna pretesa al riguardo neanche a titolo di rimborso spese o quant'altro.
- 13.3 L'offerta vincolerà il concorrente fino al termine caricato a sistema MEPA nel campo denominato "Data Limite stipula contratto (Limite validità offerta del Fornitore)".
- 13.4 Nei casi indicati all'art. 110, commi 1 e 2, del Codice, la Stazione appaltante provvederà a interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla presente procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio.

- 13.5 Tutti i termini previsti dal presente disciplinare di gara, ove non diversamente specificato, sono calcolati e determinati in conformità al Regolamento CEE n. 1182/71 del Consiglio del 03.06.1971.
- 13.6 Ai sensi dell'art. 32 commi 6 e 7, del Codice, l'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta e diventa efficace solo dopo la verifica del possesso dei requisiti. L'offerta dell'aggiudicatario è irrevocabile fino al termine stabilito dall'art. 32, comma 8, del Codice.
- 13.7 L'aggiudicazione dell'appalto sarà oggetto di pubblicazione ai sensi e con le modalità stabilite dall'art. 29 del Codice.

Articolo 14 - Cauzioni e garanzie richieste

- 14.1 L'offerta dei concorrenti dev'essere corredata da una garanzia provvisoria, a favore del Comune di Tavagnacco, costituita come indicato nell'art. 93 del Codice, di € 389,52 (euro trecentottantanove/52) corrispondente al 1% dell'importo complessivo presunto dell'appalto, compresi i costi della sicurezza per rischi da interferenza ed esclusa l'IVA.
- 14.2 Qualora il concorrente intenda costituire la garanzia in contanti, dovrà procedere al versamento della stessa presso la Tesoreria comunale BANCA POPOLARE DI CIVIDALE SCPA Agenzia di Feletto Umberto - codice IBAN: IT 05 M 05484 64300 CC0330423098. In tale caso, si invita inoltre a indicare il numero di conto corrente e gli estremi della banca presso cui la Stazione appaltante dovrà restituire la garanzia provvisoria versata, al fine di facilitare lo svincolo della medesima.
- 14.3 Qualora il concorrente intenda costituire la garanzia tramite fideiussione rilasciata da imprese bancarie o assicurative è tenuto a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet della Banca d'Italia:
- ✓ <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.htm>
 - ✓ <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
 - ✓ http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-nonlegittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
 - ✓ <http://www.ivass.it/ivass/impreses.jsp/HomePage.jsp>
- 14.4 In caso di prestazione della garanzia provvisoria in contanti o in titoli del debito pubblico dovrà essere presentata anche una dichiarazione di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui al comma 3 dell'art. 93 del Codice, contenente l'impegno verso il concorrente a rilasciare, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario, la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto di cui all'art. 103 del Codice in favore del Comune di Tavagnacco.
- 14.5 In caso di prestazione della garanzia provvisoria sotto forma di fideiussione questa dovrà essere conforme a quanto previsto dall'art. 93 del Codice ed avere efficacia fino alla data presente a sistema MEPA nel campo denominato "Data limite stipula contratto (Limite Validità offerta del Fornitore) nonché essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare, su richiesta del Comune di Tavagnacco, la garanzia nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione. Si precisa che nel caso di operatori economici con idoneità plurisoggettiva, non ancora costituiti, di cui alle lettere d) (raggruppamenti temporanei di concorrenti), e) (consorzi ordinari di concorrenti), f) (aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete) e g) (Gruppo Europeo di Interesse Economico), dell'art. 45, comma 2, del Codice, la garanzia essere tassativamente intestata a tutti gli operatori che costituiranno il raggruppamento, l'aggregazione di imprese di rete, il consorzio, il GEIE.
- La garanzia provvisoria dev'essere prodotta in originale informatico firmato digitalmente o in copia informatica dichiarata conforme all'originale mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio sottoscritto in modalità digitale dalla medesima persona fisica che sottoscrive l'offerta, ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. n. 445/2000, con espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito.**
- 14.6 All'atto della stipulazione del contratto l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva nella misura e nei modi previsti dall'art. 103 del Codice, che sarà svincolata ai sensi e secondo le modalità previste dal medesimo articolo.
- 14.7 Si precisa che:
- a. in caso di partecipazione in RTI orizzontale, o consorzio ordinario di concorrenti, del Codice o aggregazioni di imprese di rete, l'operatore economico potrà godere del beneficio delle riduzioni della garanzia previste dagli artt. 93 e 103 del Codice solo se tutti gli operatori economici che costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario e/o l'aggregazione di imprese di rete siano in possesso delle predette certificazioni;
 - b. in caso di partecipazione in RTI verticale, nel caso in cui solo alcune tra gli operatori

economici che costituiscono il raggruppamento verticale siano in possesso della certificazione, il raggruppamento stesso potrà beneficiare di detta riduzione in ragione della parte delle prestazioni contrattuali che ciascuna impresa raggruppata e/o raggruppanda assume nella ripartizione dell'oggetto contrattuale all'interno del raggruppamento;

- c. in caso di partecipazione in consorzio di cui alle lett. b) e c) dell'art. 45, comma 2, del Codice e di aggregazioni di imprese di rete con organo comune e soggettività giuridica, il concorrente potrà godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio/ aggregazione di imprese di rete.

14.8 Per quanto non espressamente previsto dal presente disciplinare si applicano le disposizioni degli art. 93 e 103 del Codice che qui si intendono interamente richiamate.

Articolo 15 - Pagamento in favore dell'ANAC

15.1 Non è previsto il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'A.N.A.C, trattandosi di appalto inferiore a € 150.000,00.

Articolo 16 - Sopralluogo

16.1 Non è previsto obbligo di sopralluogo del percorso oggetto dei servizio.

Articolo 17 - Requisiti di idoneità professionale

17.1 Per partecipare alla presente gara i concorrenti devono essere in possesso dei requisiti di seguito previsti:

- A) **Idoneità professionale:** essere in possesso, alla data di scadenza per la presentazione delle offerte dell'iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI al d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. ovvero, in caso di sede in uno degli Stati membri, in analogo registro dello Stato di appartenenza secondo le indicazioni disponibili nel registro online dei certificati (e-Certis). In caso di concorrente avente sede in un Paese terzo, firmatario degli accordi di cui all'art. 49 del Codice, tale requisito deve essere dimostrato mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nel Paese nel quale è stabilito.

17.2 Nel caso di soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) (consorzi di cooperative e di imprese artigiani), c) (consorzi stabili), d) (raggruppamenti temporanei di concorrenti), e) (Consorzi ordinari) f) (aggregazione di imprese di rete) e g) (GEIE), il requisito di idoneità professionale, di cui al comma 1 punto a) del presente articolo dev'essere posseduto:

- nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti o da costituirsi, o di aggregazione di imprese di rete, o di GEIE, da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande o consorziate/consorziande o aderenti al contratto di rete;
- nell'ipotesi di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice dal consorzio e dalle imprese indicate come esecutrici.

17.3 Per quanto non precisato nel presente articolo trovano applicazione gli artt. 47, 48, 80, 83, 85, 86, 87 e 88 del Codice nonché le Linee Guida n. 6 di attuazione del d.lgs. 18.04.2016, n. 50, recanti «Indicazione dei mezzi di prova adeguati a delle carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto che possano considerarsi significative per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui all'art. 80, comma 5, lett. c) del Codice» adottate dall'ANAC con deliberazione n. 1203 del 16.11.2016 e la deliberazione ANAC n. 157 del 17.02.2016 di «Attuazione dell'art. 6-bis del d.lgs. 163/2006 introdotto dall'art. 20, comma 1, lettera a), l. n. 35 del 2012 - aggiornamento della Deliberazione 20.12.2012, n. 111».

Articolo 18 - Modalità di presentazione delle offerte

18.1 Il plico informatico, contenente la domanda di partecipazione, la documentazione e l'offerta, deve pervenire a mezzo MEPA entro il termine perentorio indicato a sistema. Il recapito tempestivo del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente e il Comune di Tavagnacco non è tenuto ad effettuare alcuna indagine circa gli eventuali motivi di ritardo nel recapito del plico.

18.2 Ai fini della partecipazione alla presente gara d'appalto farà fede esclusivamente la data e l'ora di effettiva ricezione del plico da parte del sistema MEPA.

18.3 Il plico informatico deve contenere al suo interno due buste informatiche chiuse e denominate rispettivamente:

- BUSTA "(A) - Documentazione amministrativa";
- BUSTA "(C) - Offerta economica"

18.4 Per la predisposizione del plico informatico, vedasi altresì la “Guida alla Risposta dell’Impresa alla RDO” predisposta da Consip S.p.A. e disponibile su piattaforma MEPA, nella sezione Help dedicata alle “Guide operative per le Imprese”.

Articolo 19 - Contenuto della Busta A - Documentazione amministrativa

19.1 Nella busta A – Documentazione amministrativa devono essere contenuti i seguenti documenti:

A. la domanda di partecipazione alla gara, redatta secondo il modello di cui all’Allegato Modello 1.

La domanda di partecipazione deve contenere una dichiarazione con la quale il concorrente attesta:

1. di accettare, senza condizione o riserva alcuna tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione di gara di cui alle premesse del presente disciplinare di gara;
2. di accettare, senza riserva alcuna, le condizioni particolari di esecuzione del contratto previste dagli artt. 6, 9, 10 e 11 del Capitolato;
3. di ritenere remunerativa l’offerta economica presentata e l’appalto realizzabile giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
 - a. delle condizioni contrattuali, degli obblighi e degli oneri, compresi quelli relativi alle disposizioni in materia di sicurezza dei lavoratori, sanciti dal d.lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove dev’essere eseguito l’appalto;
 - b. di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione del servizio, sia sulla determinazione della propria offerta;
 - c. di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l’affidamento, rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione o eccezione in merito;
4. di mantenere ferma ed irrevocabile l’offerta presentata fino alla data caricata a sistema MEPA nel campo denominato “Data Limite stipula contratto (Limite validità offerta del Fornitore)”;
5. di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a stipulare le polizze di assicurazione (copertura responsabilità civile verso terzi RCT e copertura di responsabilità verso prestatori di lavoro – RCO previste dall’art. 6 del Capitolato) almeno per gli importi dei massimali ivi previsti;
6. di impegnarsi, in caso di aggiudicazione a far rispettare, ai sensi dell’art. 2, comma 3, del DPR n.62/2013, da parte dei propri dipendenti gli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici accessibile al link http://www.comune.tavagnacco.ud.it/comune/amministrazione-trasparente/altri-contenuti/prevenzione-della-corruzione/PTPC%202017-19_completo.pdf/view;
7. di garantire in caso di aggiudicazione la disponibilità ad avviare, anche prima della sottoscrizione del contratto e sotto riserva di legge, l’avvio dell’appalto, ove dovessero sussistere le condizioni previste dall’art. 32 del Codice;
8. di essere informato, ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 30.06.2003 n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione è resa;
9. in caso di RTI/Consorzi ordinari/GEIE da costituire, di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a costituire RTI/Consorzio/GEIE conformandosi alla disciplina di cui all’art. 48, comma 8, del Codice, conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa qualificata mandataria, che stipulerà il Contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
10. in caso di RTI/Consorzi ordinari/GEIE/Aggregazioni di rete, la ripartizione delle prestazioni contrattuali che assume ciascuna impresa facente parte dell’operatore economico e le percentuali dei singoli servizi che saranno eseguite dalle singole imprese;
11. nel caso di partecipazione in qualsiasi forma di consorzi di cui all’art. 45 comma 2 lett. b) e c) del Codice i consorziati per i quali il Consorzio concorre; nel caso in cui i consorziati per i quali il consorzio concorre siano anch’essi consorzi, vanno indicati anche i consorziati per i quali questi ultimi concorrono. Nel caso di omissione di tale dichiarazione si presume che il consorzio abbia partecipato per sé medesimo.

Si precisa che:

- a. i concorrenti dovranno osservare le modalità di presentazione della domanda previste per la fattispecie che ricorre in funzione della natura del concorrente stesso;
- b. la domanda di partecipazione alla gara deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell’operatore economico. Nel caso in cui la firma sociale sia stabilita in

maniera congiunta, anche la domanda di partecipazione alla gara dovrà recare la sottoscrizione digitale di tutti i legali rappresentanti, firmatari congiunti, dell'operatore economico;

- c. in caso di raggruppamento di imprese di cui all'art. 45, comma 2, lett. d) del Codice, o di GEIE di cui all'art. 45, comma 2, lett. g) del Codice, la citata domanda di partecipazione alla gara va presentata:
- nel caso di raggruppamento già costituito: dall'operatore economico mandatario per conto di tutti i soggetti raggruppati;
 - nel caso di raggruppamento non costituito: da tutti i soggetti che intendono raggrupparsi;
- d. in caso di consorzio di cui all'art. 45 comma 2 lett. e) del Codice, la citata domanda di partecipazione alla gara va presentata:
- nel caso di consorzio già costituito: dal consorzio medesimo;
 - nel caso di consorzio non ancora costituito: da tutti i soggetti che intendono consorziarsi;
- e. in caso di soggetti di cui all'art. 45 comma 2 lett. f) del Codice la citata domanda di partecipazione alla gara va presentata:
- se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3 comma 4-quater del d.l. 10.02.2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla l. 09.04.2009, n.33, dall'operatore economico che riveste le funzioni di organo comune;
 - se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza, ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3 comma 4-quater del d.l. 10.02.2009, n. 5, convertito, dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
 - se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, dal legale rappresentante dell'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
- f. la domanda di partecipazione alla gara, deve indicare la forma di partecipazione all'appalto dell'operatore economico concorrente e la sua natura rispetto alle previsioni dell'art. 45 del Codice.

B. Il documento di gara unico europeo del DGUE (allegato modello 2) per la cui compilazione si rinvia al comunicato del Ministero dell'Infrastrutture e dei Trasporti pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana in data 22.07.2016. Con il DGUE il concorrente presenta una dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà rilasciata ai sensi degli artt. 46 e 47 del [D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445](#) e smi, dove attesta:

- 1) che nei propri confronti non ricorrono ipotesi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice e dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. 165/2001 come indicate alla parte III – Sez. A – B – C – D del DGUE;
- 2) iscrizione al registro delle imprese della C.C.I.A.A. competente per territorio ovvero, in caso di sede in uno degli Stati membri, in analogo registro dello Stato di appartenenza secondo le indicazioni disponibili nel registro online dei certificati (e-Certis) (Parte IV Sezione A n. 1 del DGUE);
- 3) in caso di ricorso all'avvalimento, l'indicazione dell'impresa ausiliaria ed i requisiti oggetto di avvalimento (Parte II Sezione C del DGUE). Si precisa che, in tal caso, il DGUE dell'ausiliaria, redatto con le modalità sopra indicate, dovrà contenere le informazioni di cui alle sezioni A e B della parte II, alla parte III, alla parte IV ove pertinente e alla parte VI.

Si precisa che:

- a. il DGUE dev'essere presentato anche dalle **imprese ausiliarie**;
- b. **nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete e GEIE** ciascun operatore economico che partecipa alla procedura in forma congiunta deve presentare il proprio DGUE;

- c. **nel caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett b) e c) del Codice**, il DGUE dev'essere presentato sia dal consorzio medesimo che da ciascuna impresa consorziata indicata quale concorrente;
- d. le attestazioni relative ai requisiti di cui di cui all'art. 80, comma 1 e 2, del Codice, devono essere rese dal rappresentante legale/procuratore dell'operatore economico. In relazione ai soggetti cui deve essere riferita l'attestazione, si richiama il Comunicato del Presidente dell'ANAC del 26.10.2016;
- e. nel DGUE - Parte III, le dichiarazioni relative ai motivi di esclusione s'intendono riferite a tutti i soggetti indicati dell'art. 80, commi 2 e 3, del Codice, senza indicare i nominativi dei singoli soggetti;
- f. nel caso in cui nel DGUE siano dichiarate condanne o conflitti di interesse o fattispecie relative a risoluzioni o altre circostanze idonee ad incidere sull'integrità o affidabilità del concorrente (di cui all'art. 80, commi 1 e 5 del Codice) e siano state adottate misure di self cleaning, dovranno essere prodotti tutti i documenti pertinenti (ivi inclusi i provvedimenti di condanna) al fine di consentire al Comune di Tavagnacco ogni opportuna valutazione;
- g. le cause di esclusione previste dall'art. 80 del Codice non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'art. 12-sexies del d.l. 08.06.1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla l. 07.08.1992, n. 356 o degli artt. 20 e 24 del d.lgs. 06.09.2011 n. 159, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento;
- C. **documento comprovante l'avvenuta costituzione di garanzia provvisoria**, così come dall'art. 93 del Codice e dall'art. 14 del presente disciplinare. Nel caso in cui la garanzia provvisoria sia prestata in misura ridotta, ai sensi dell'art. 93, comma 7, del Codice, deve essere allegata anche la copia conforme della relativa certificazione;
- D. **se dovuto**, ai sensi dell'art. 93, comma 8, del Codice, **documento comprovante, l'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia definitiva**, di cui agli art. 103 del Codice qualora l'offerente risultasse affidatario;
- E. solo nel caso in cui la **domanda di partecipazione sia sottoscritta da un procuratore**, copia conforme all'originale in formato digitale della relativa procura dalla quale si evincano i poteri di impegnare validamente l'operatore economico. Nel solo caso in cui dalla visura camerale dell'impresa risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, in luogo del deposito della copia conforme all'originale della procura, il procuratore potrà rendere dichiarazione attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura camerale dell'operatore economico;
- F. **nel caso di partecipazione di consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane** deve inoltre essere presentato l'atto costitutivo e statuto del consorzio in copia autentica in formato digitale, con indicazione delle imprese consorziate qualora tali documenti non siano rinvenibili mediante accesso alla banca dati della Camera di Commercio;
- G. **nel caso di raggruppamento temporaneo già costituito** deve inoltre essere presentato, in formato digitale, il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con indicazione del soggetto designato quale mandatario, nella forma prescritta, prima della data di presentazione dell'offerta;
- H. **nel caso di consorzio ordinario o GEIE già costituiti** deve inoltre essere presentato l'atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE in copia autentica resa in formato digitale, qualora gli stessi non siano rinvenibili mediante accesso alla banca dati della Camera di Commercio, con indicazione del soggetto designato quale capogruppo;
- I. **nel caso di partecipazione di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete** deve inoltre essere prodotto:
- se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4- quater, del d.l. 10.02.2009, n. 5:
 - copia autentica in formato digitale del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 07.03.2005, n. 82, recante il Codice dell'amministrazione digitale (di seguito, CAD) con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
 - dichiarazione, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre e relativamente a queste ultime opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma;

- se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10.02.2009, n. 5:
 - copia autentica in formato digitale del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria, con l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD;
- se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti:
 - copia autentica in formato digitale del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario, nonché della parte e della relativa percentuale di esecuzione dell'appalto. In caso di RTI verticale o misto, dovranno essere indicate le percentuali dei singoli servizi che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;

(o in alternativa)

 - copia autentica in formato digitale del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD. Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
 - a) a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei.

19.2 Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12, del Codice nei confronti dei sottoscrittori, il Comune di Tavagnacco esclude il concorrente ed incamera la garanzia provvisoria.

Articolo 20 - Contenuto della Busta "C - Offerta economica"

20.1 Nella busta "C – Offerta economica" dev'essere contenuta, a pena di esclusione, l'offerta economica redatta secondo il format predisposto dal sistema MEPA, nella quale sono riportati i seguenti elementi:

- Il ribasso unico percentuale ("Percentuale a rialzo") offerto sugli importi posti a base di gara. Il ribasso percentuale offerto non dovrà riportare più di due cifre decimali;
- gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- aliquota IVA applicata.

20.2 A titolo collaborativo, all'offerta dovranno essere allegati i seguenti prospetti:

- a. **prospetto illustrativo delle singole voci di costo (modello 4 – all. A)** che concorrono a formare il prezzo offerto con evidenziati:
 - il costo contrattuale del lavoro corrispondente ai profili degli operatori impiegati;
 - il costo della sicurezza propria dell'operatore economico relativo al servizio oggetto dell'affidamento;
 - l'importo delle spese generali (spese assicurative, materiali, carburante, ecc.);
 - Altre voci di costo;
 - utile di impresa.
- b. **prospetto analitico del costo contrattuale del lavoro** (da redigersi su modello libero intitolato "Prospetto analitico prospetto analitico del costo contrattuale del lavoro e, a solo titolo esemplificativo, si allega modello 4 – all. B) nel quale, tenuto conto delle tabelle pubblicate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, delle agevolazioni fiscali locali e/o

della contrattazione di secondo livello, viene esplicitato come è stato ricavato il costo contrattuale del lavoro precisando:

- le singole voci di spesa, per ogni categoria e livello del personale impiegato;
 - il numero delle ore suddiviso per categoria e livello dei dipendenti impiegati (v. riga 24 modello 4 – all. B);
 - il CCNL applicato;
- c. **“Prospetto analitico delle singole voci di spesa per la sicurezza sul luogo di lavoro”** (da redigersi su modello libero intitolato “Prospetto analitico delle singole voci di spesa per la sicurezza sul luogo di lavoro”) con l’indicazione analitica delle singole voci di spesa relativa alla sicurezza propria dell’operatore economico per i servizi oggetto dell’affidamento.
- d. (presentazione solo eventuale) le giustificazioni di cui all’art. 97 comma 4 del Codice relative alle voci di prezzo che concorrono a formare l’importo complessivo offerto, con documento denominato “Giustificazioni dell’offerta”.

I suddetti **prospetti illustrativi delle singole voci di costo nonché il prospetto analitico del costo contrattuale del lavoro e delle singole voci di spesa per la sicurezza sul luogo di lavoro** saranno utilizzati dal Comune di Tavagnacco per verificare la sostenibilità economica dell’offerta ossia l’attendibilità della proposta e la sua concreta fattibilità e ne costituirà un documento di supporto nella valutazione della congruità della stessa. **Non riscontrandosi la sostenibilità economica dell’offerta, l’operatore economico offerente sarà escluso dalla gara.**

- 20.3 I **prospetti di cui sopra** non si configurano come documenti intangibili e immodificabili, ma al pari delle giustificazioni preventive e delle giustificazioni presentate in sede di verifica di anomalia dell’offerta sono suscettibili di “specificazioni, chiarimenti, limitate integrazioni ed aggiustamenti”, ritenendoli mezzi utili per sviluppare l’indagine con piena cognizione di causa. L’operatore economico sarà comunque escluso dalla gara qualora, ricevute “le specificazioni, i chiarimenti, le limitate integrazioni ed aggiustamenti” di cui sopra, anche uno solo dei tre prospetti risultasse incoerente rispetto al ribasso presentato.
- 20.4 L’offerta economica dovrà essere sottoscritta dai soggetti che devono sottoscrivere la domanda di partecipazione come indicato nell’art. 19, del presente disciplinare.

Articolo 21 - Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione

- 21.1 Ai sensi degli artt. 71 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii., il Comune di Tavagnacco può procedere in ogni momento alla verifica del possesso dei requisiti di ordine generale richiedendo ad uno o più concorrenti di comprovare in tutto o in parte uno o più d’uno dei predetti requisiti, salvo il caso in cui possano essere verificati d’ufficio ai sensi dell’art. 43 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii., e ad escludere l’operatore economico per il quale i requisiti dichiarati non siano comprovati.
- 21.2 La Stazione Appaltante revoca l’aggiudicazione, qualora accerti, in ogni momento e con qualunque mezzo di prova, l’assenza di uno o più d’uno dei requisiti richiesti in sede di gara, oppure una violazione in materia di dichiarazioni, anche a prescindere dalle verifiche già effettuate.
- 21.3 Qualora non sia possibile l’acquisizione della prova del possesso dei requisiti dichiarati dall’aggiudicatario, ovvero qualora i documenti acquisiti non comprovino il possesso dei requisiti dichiarati, la Stazione appaltante non procederà all’aggiudicazione e se ha già provveduto ad aggiudicare, a revocare l’aggiudicazione stessa e a segnalare il fatto all’ANAC per i provvedimenti di competenza.
- 21.4 A seguito della revoca della proposta di aggiudicazione l’appalto sarà aggiudicato al concorrente che segue in graduatoria e saranno avviati i relativi controlli.
- 21.5 Ai sensi dell’art. 80, comma 12, del Codice, in caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, il Comune di Tavagnacco, ne darà segnalazione all’Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave, in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti, oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, disporrà l’iscrizione nel casellario informatico ai fini dell’esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1 della predetta norma, sino a due anni, decorso il quale l’iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.

Articolo 22 - Criteri di aggiudicazione.

- 22.1 L’aggiudicazione avverrà con il criterio del **minor prezzo** ai sensi dell’art. 95, comma 2 e 4 lett. c) del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. con **percentuale al rialzo** sugli importi a base d’asta, al netto dei costi per l’attuazione delle misure di sicurezza predeterminati dalla Stazione Appaltante. Con questo

s'intende il **ribasso unico percentuale** che sarà applicato sugli importi a base di gara, indicati al precedente art. 4.3 del presente disciplinare.

Articolo 23 - Operazioni di gara

- 23.1 La prima seduta pubblica avrà luogo on - line su piattaforma MEPA il giorno , alle ore . Qualora non sia possibile finire le operazioni previste, la seduta pubblica on line sarà aggiornata in altra data da stabilirsi che sarà pubblicata sul profilo del Committente indicato al precedente art. 9 del presente disciplinare.
- 23.2 Nella prima seduta pubblica on - line, sulla base della documentazione contenuta nella busta "A – Documentazione amministrativa", il R.U.P. procederà:
- a. alla verifica della tempestività dell'arrivo dei plichi informatici presentati dai concorrenti e della loro integrità;
 - b. all'apertura dei plichi e delle buste "A – Documentazione amministrativa" e al controllo della completezza e della correttezza formale della documentazione presentata;
 - c. a verificare che i consorziati per conto dei quali i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice (consorzi cooperative e artigiani e consorzi stabili) concorrono, non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma ed in caso positivo a proporre l'esclusione dalla gara del consorzio e del consorziato;
 - d. a verificare che nessuno dei concorrenti partecipi in più di un raggruppamento temporaneo, GEIE, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, ovvero anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento, aggregazione o consorzio ordinario di concorrenti e in caso positivo a proporre l'esclusione dalla gara;
 - e. a richiedere, in forma scritta, nei limiti e ai sensi dell'art. 83, comma 9, del Codice, le integrazioni e chiarimenti, da rendersi dai concorrenti, in forma scritta, entro il termine di 2 giorni dal ricevimento della richiesta stessa;
 - f. a proporre l'esclusione dalla gara i concorrenti che non soddisfino le condizioni di partecipazione stabilite al presente disciplinare, dal Codice e dalle altre disposizioni di legge vigenti;
 - g. ad aprire le busta C - "Offerta economica" degli operatori economici ammessi alla gara.
- 23.3 Qualora, ai sensi dell'art. 97, comma 2 e 3 bis, del Codice l'offerta appaia anormalmente bassa, ovvero qualora il RUP ritenga presenti le condizioni di cui al comma 6 del medesimo articolo, sospende la seduta pubblica dandone comunicazione ai concorrenti e procede in seduta riservata, alla verifica delle giustificazioni presentate dai concorrenti ai sensi dell'art. 97, comma 4, del Codice o/e a richiedere per iscritto all'offerente di presentare, in forma scritta, entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta stessa, le giustificazioni che ritenga utili.
- 23.4 Qualora sia accertato dal RUP, sulla base di univoci elementi, che vi sono offerte che non sono state formulate autonomamente, ovvero sono imputabili ad un unico centro decisionale, il RUP, procede all'esclusione dei concorrenti per i quali è accertata tale condizione.

Articolo 24 - Motivi di esclusione dalla gara

- 24.1 Costituiscono cause di esclusione dalla gara senza possibilità di sanatoria:
- a) la presenza di carenze nella documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa (vedi art. 83, comma 9, del Codice);
 - b) la non integrità del plico e della busta "C - Offerta economica" di cui all'art. 20 del presente disciplinare e/o altre irregolarità relative alla chiusura del plico e della busta succitata, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte (vedi deliberazione 1/2015 dell'ANAC);
 - c) la presentazione del plico oltre il termine di scadenza;
 - d) l'impossibilità di evincere dalla documentazione amministrativa presentata gli estremi identificativi univoci degli operatori economici concorrenti;
 - e) l'associazione in partecipazione;
 - f) la mancanza dei requisiti di partecipazione che devono essere posseduti dal concorrente, dagli operatori economici ausiliari al momento della scadenza del termine di presentazione delle offerte;
 - g) la mancata sostituzione, ai sensi dell'art. 89, del Codice, dell'operatore economico di cui intende avvalersi, entro il termine previsto;
 - h) per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list", di cui al decreto del Ministro delle finanze del 04.05.1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21.11.2001 la mancanza dell'autorizzazione rilasciata ai sensi

del D.M. 14.12.2010 del Ministero dell'economia e delle finanze (art. 37 del d.l. 31.05.2010, n. 78 e ss.mm.ii.);

- i) la partecipazione alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o rete di imprese (v. art. 83, comma 7, del Codice);
 - j) la partecipazione alla gara anche in forma individuale qualora si sia partecipato alla gara medesima in raggruppamento, consorzio ordinario di concorrenti o rete di imprese (v. art. 83, comma 7, del Codice);
 - k) la partecipazione alla gara dei consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c), e dei consorziati per i quali il consorzio concorre. In caso di inosservanza di tale divieto sono esclusi sia il consorzio che il consorziato e si applica l'art. 353 del codice penale (v. art. 83, comma 7, del Codice);
 - l) il mancato inserimento della documentazione amministrativa e dell'offerta economica in buste informatiche separate, all'interno del plico informatico e più in generale la loro mancata separazione fisica;
 - m) il fatto che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente (vedi art. 89, comma 7 del Codice) o che partecipi alla gara sia l'operatore economico ausiliario che quello che si avvale dei requisiti, salvo il fatto in cui gli stessi facciano parte dello stesso raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o rete di imprese oppure che l'ausiliario sia il consorziato individuato quale esecutore dell'appalto dal consorzio;
 - n) la mancata costituzione alla data di presentazione dell'offerta della garanzia provvisoria;
 - o) la mancata presentazione dell'offerta economica, ovvero la presentazione dell'offerta economica priva di prezzo o ribasso o di sottoscrizione da parte dei soggetti tenuti a farlo a norma di quanto previsto dal precedente art. 20, o comunque aver presentato un'offerta indeterminata ed indeterminabile sulla base della documentazione presentata;
 - p) l'omessa specificazione nelle offerte degli oneri di sicurezza aziendale di cui all'art. 95, comma 10, del Codice;
 - q) la presenza dell'offerta economica o di elementi relativi all'offerta economica nella documentazione amministrativa;
 - r) la presentazione di offerte incompatibili con i documenti di gara indicati in premessa, o comunque parziali e/o incomplete, condizionate o a termine, plurime o alternative o espresse in aumento rispetto all'importo a base di gara.
- 24.2 Costituiscono causa di esclusione dalla gara sanabili ai sensi dell'art. 83, comma 10 del Codice:
- a) la presentazione di una domanda di partecipazione, incompleta o irregolare o non sottoscritta come previsto dall'art. 19 del presente disciplinare.
 - b) la mancata presentazione o l'incompleta presentazione della documentazione da allegarsi alla domanda di partecipazione;
 - c) la presentazione del documento attestante la garanzia provvisoria di importo non sufficiente;
 - d) la presentazione della documentazione di gara di cui all'art. 19 del presente disciplinare non in lingua italiana o non accompagnata da traduzione in lingua italiana;
- 24.3 Costituisce altresì motivo di esclusione:
- a. il mancato, inesatto o tardivo adempimento a quanto contenuto nell'eventuale invito, a completare, regolarizzare chiarire, o presentare gli elementi e le dichiarazioni previste ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice.
 - b. la mancata presentazione delle giustificazioni o le precisazioni richieste, ai sensi dell'art. 97 del Codice e dell'art. 23.3 del presente disciplinare entro il termine stabilito;
 - c. l'inaffidabilità dell'offerta valutata anche in base all'esame degli elementi forniti con le giustificazioni e le precisazioni eventualmente richieste;
 - d. ogni altro motivo di esclusione previsto dal presente disciplinare, dal Codice, dalle Linee guida dell'ANAC o dai decreti attuativi del Codice.
- 24.4 Si precisa che:
- a. non costituisce motivo di esclusione l'omessa indicazione dei consorziati esecutori da parte dei consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, in caso di tale omissione, trovano applicazione le presunzioni di cui all'art. 19, comma 1 lett. A) punto 11 del presente disciplinare;
 - b. nel caso di violazione dei divieti di partecipazione alla gara in più forme, saranno esclusi tutti i soggetti coinvolti, quindi, ad esempio, il concorrente singolo ed il raggruppamento a cui partecipa, l'ausiliaria e l'ausiliata, il consorzio e il consorziato esecutore.

Articolo 25 - Trattamento dei dati personali

25.1 Ai sensi del d.lgs. 30.062003, n. 196 e ss.mm.ii. si rende noto che:

- il Comune di Tavagnacco potrà utilizzare i dati contenuti presentati esclusivamente in relazione allo sviluppo del procedimento amministrativo per l'affidamento di appalti e concessioni e per gli adempimenti amministrativi ad essi conseguenti;
- i dati richiesti sono raccolti esclusivamente ai fini dell'aggiudicazione delle gare promosse dal Comune di Tavagnacco e per la gestione successiva del contratto;
- le attività comportanti il trattamento dei dati conferiti sono svolte per conseguire finalità istituzionali proprie del Comune di Tavagnacco e per finalità strettamente connesse;
- il trattamento dei dati è effettuato con strumenti cartacei ed informatici da parte del citato Comune;
- il conferimento dei dati è obbligatorio per il procedimento amministrativo in argomento, in caso di rifiuto a conferire i dati gli operatori economici non saranno ammessi alla gara;
- i dati raccolti potranno essere comunicati:
 - al personale dipendente del Comune di Tavagnacco per tutti gli adempimenti relativi ai procedimenti di affidamento e all'eventuali successive stipulazioni ed esecuzioni dei contratti;
 - ai soggetti aventi titolo ai sensi della l. n. 241/1990 e ss.mm.ii.;
 - ai soggetti destinatari delle comunicazioni previste dalla normativa in materia di contratti pubblici e dalla normativa vigente in materia di trasparenza dell'attività amministrativa della Pubblica Amministrazione;
 - ad Enti ed Operatori Economici che svolgono per il Comune di Tavagnacco servizi ausiliari per il funzionamento (ad es. archiviazione, gestione banche dati, etc...);
- i dati raccolti verranno essere diffusi a mezzo internet secondo le disposizioni vigenti in materia di contratti pubblici ed in materia di trasparenza dell'attività amministrativa della Pubblica Amministrazione;
- il trattamento dei dati avverrà con procedure e modalità idonee a garantire sicurezza e riservatezza;
- in qualunque momento l'interessato ha diritto di ottenerne l'aggiornamento, la rettifica, l'integrazione e la cancellazione ai sensi dell'art. 7 del citato d.lgs. 196/2003 e ss.mm.ii.;
- Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Tavagnacco;
- Responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile dell'Area Affari Generali.

Articolo 26 - Definizione delle controversie

26.1 Contro l'avviso esplorativo per manifestazione di interesse, il disciplinare di gara ed i documenti ad essi allegati è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, P.zza Unità d'Italia 7, 34121 Trieste, Tel. 040/6724711 - Fax 040/6724720, entro i termini indicati dal d.lgs. n. 104/2010 e ss.mm.ii..

Articolo 27 - Adempimenti necessari all'aggiudicazione ed alla stipulazione del contratto

- 27.1 La stipulazione del contratto con l'impresa aggiudicataria è condizionata, al controllo del possesso dei requisiti prescritti e della veridicità delle dichiarazioni sostitutive presentate.
- 27.2 L'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti per la partecipazione alla procedura di gara indicati dagli artt. 80 e 85, comma 5, del Codice.
- 27.3 Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato a favore del concorrente collocato al primo posto della graduatoria provvisoria, l'appalto sarà aggiudicato, al concorrente secondo classificato. In caso di ulteriore impossibilità, l'appalto sarà aggiudicato al concorrente/i successivamente collocato/i nella graduatoria finale.
- 27.4 Dopo l'aggiudicazione, il concorrente individuato come miglior offerente sarà invitato a presentare **entro cinque giorni, naturali e consecutivi dalla data di ricevimento della comunicazione di avvenuta aggiudicazione**, la seguente documentazione:
- 1) garanzia definitiva, nella misura e nei modi previsti dall'art. 103 del Codice e ss.mm.ii.;
 - 2) comunicazione di quanto previsto dall'art. 1 del D.P.C.M. 11.5.1991, n. 187 ove ricorra il caso;
 - 3) comunicazione ai sensi della l. 136/2010 e ss.mm.ii. inerente il conto corrente bancario o postale dedicato al presente appalto con lo scopo di definire la tracciabilità dei flussi finanziari (il cui modello sarà trasmesso a mezzo MEPA unitamente alla comunicazione di

aggiudicazione);

- 4) SOLO per gli operatori economici non costituiti: il mandato collettivo gratuito ed irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per scrittura privata autenticata, in originale o copia autentica ovvero l'atto costitutivo in copia autentica del consorzio o GEIE;
- 5) il modello F23 quietanzato relativo all'assolvimento dell'imposta di bollo di € 16,00 per il contratto che sarà stipulato a mezzo MEPA, e il cui modello sarà trasmesso unitamente alla comunicazione di aggiudicazione;
- 6) **copia delle polizze assicurative** di cui all'art. 7 del Capitolato;

27.5 Ai sensi dell'art. 32, comma 14, del Codice la stipulazione del contratto avverrà a mezzo MEPA.

27.6 Sono a carico dell'aggiudicatario le eventuali spese contrattuali e relativi oneri fiscali.